



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRESIDENZA

Vicenza, 18 febbraio 2019

Prot. 1865/U

Agli tutti gli Ordini Professionali
Vicenza

A mezzo email

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile –
esclusione dello split payment – pagamento della fattura nel sistema telematico –
NOTE OPERATIVE

Con l'allegata circolare DAG 08/02/2019.0027887.U, il Ministero ha nuovamente precisato che, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 7 maggio 2018, il CTU è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia in cui si evidenzia che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla parte/i individuate/e dal provvedimento del Giudice.

La citata circolare dell'Agenzia delle Entrate pone due ordini di problemi: uno per gli uffici giudiziari, che si trovano a dover chiudere tramite un'operazione manuale queste fatture, affinché non figurino come crediti inesistenti sulla piattaforma di certificazione del credito, e uno per il creditore (CTU), in quanto l'amministrazione giudiziaria non assume la qualifica di sostituto di imposta, e non provvede ad adempimenti quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica.

Mentre per il secondo problema, il Ministero è ancora in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda il tema della fatturazione, si forniscono le seguenti note operative:

- 1) Il CTU emette fattura intestata al Tribunale (codice fiscale 80021970241, IPA spese di giustizia SU0AI4). Nel **campo descrizione bene/servizio, nella sezione "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura"** della fattura elettronica viene riportata l'annotazione "pagamento effettuato dalla parte processuale" indicando, sempre nello stesso campo le generalità complete di chi ha effettuato il pagamento e l'RG del procedimento; dovrà inoltre essere allegato il decreto di liquidazione.
- 2) L'ufficio spese di giustizia riceve la fattura e verifica la regolarità della stessa, specie con riguardo alla presenza dell'attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, rifiutando la fattura nel caso di omissione di detta attestazione.
- 3) L'ufficio spese di giustizia comunica le fatture al funzionario delegato, il quale provvede a chiuderle utilizzando la funzione "dichiarazione di pagamento/chiusura debito" del SICOGE.

Il Presidente
Alberto Rizzo

All. c. s.

36100 Vicenza – Via Ettore Gallo n. 24 - Tel. 0444 398 435 / 249

E-mail: tribunale.vicenza@giustizia.it PEC: prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it

Sito web: www.tribunale.vicenza.giustizia.it





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste volte a conoscere come gestire le fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

Al riguardo, giova ricordare quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018 (che per comodità di lettura si allega nuovamente: **documento 1**), e in particolare:

- che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto “*ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice*”;
- che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;
- che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari – essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inestinti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono “*chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto*” – ha avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate volta a verificare la



possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia.

Orbene, in attesa di conoscere le determinazioni dell'Agazia delle entrate al riguardo, non può però che ribadirsi la necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agazia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione.

Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "*dichiarazione di pagamento/chiusura debito*" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come *debiti inestinti dell'Amministrazione* sulla piattaforma di certificazione del credito.

Giova infine precisare che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).

Con l'occasione si ribadisce che sarà cura di questa Direzione generale far conoscere l'esito delle avviate interlocuzioni con l'Agazia delle entrate non appena perverrà il richiesto (e da ultimo sollecitato, anche per le vie brevi) riscontro.

Cordialità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
